

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1485

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori EUFEMI, GABURRO, MELELEO, BOREA
e IERVOLINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2002

—————

Disposizioni sullo stato giuridico dei ricercatori e tecnologi
degli enti di ricerca

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Tutti riconoscono ormai l'importanza di promuovere la ricerca scientifica e tecnologica come fattore imprescindibile di sviluppo in un paese moderno.

Il Governo ha recentemente approvato le linee guida per la politica della ricerca, nella quale si lancia un massiccio piano di intervento pubblico nel settore della ricerca nel prossimo quadriennio.

Elemento essenziale di un efficiente sistema ricerca è la qualità del capitale umano. Ciò richiede che la professione di ricercatore nelle istituzioni pubbliche e nel settore privato risulti attraente per i «cervelli», che altrimenti, e questo è dimostrato, migrano verso altre professioni e altri paesi.

Compito e responsabilità del Parlamento sono quelli di definire una adeguata disciplina al riguardo per il settore pubblico e di creare i presupposti perchè il settore privato sia incentivato ad adeguarsi al modello pubblico e agli *standard* di investimento di altri paesi tecnologicamente avanzati.

Occorre quindi realizzare una effettiva valorizzazione dei ricercatori delle istituzioni di ricerca pubbliche, che passa per la fissazione delle norme fondamentali del loro stato giuridico oltre che, ovviamente, attraverso una rivalutazione del loro trattamento economico alla quale sarà compito delle prossime leggi finanziarie destinare congrui stanziamenti nel quadro degli stanziamenti aggiuntivi per la ricerca del nuovo Programma nazionale di ricerca.

I ricercatori italiani sentono più di ogni altro il disagio della ricerca in Italia: sono pochi, sottopagati rispetto ai loro colleghi operanti all'estero, assillati dalla burocrazia, e, *last but not least*, all'interno di un sistema ricerca nel cui ambito steccati ed ostacoli impediscono una vera mobilità tra istituzioni

scientifiche, mobilità che è universalmente considerata come fattore essenziale di sviluppo della scienza. In queste condizioni, pensare ad un rientro di cervelli emigrati all'estero o addirittura ad attirare cervelli stranieri risulta del tutto ingenuo. Quand'anche un ricercatore operante all'estero fosse attirato dalla possibilità di ricevere in Italia maggiori finanziamenti per la propria ricerca, difficilmente deciderebbe davvero di stabilirsi nel nostro paese nel momento in cui si vedesse considerato dal contratto di lavoro come un impiegato o un quadro esecutivo, come oggi succede ai ricercatori del comparto degli enti di ricerca e in misura ancor più marcata ai ricercatori dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)! Uno dei punti di forza degli altri paesi è proprio la forte capacità di attrazione di ricercatori stranieri e la conseguente internazionalizzazione delle strutture.

Si tratta quindi di intervenire, per realizzare le esigenze di mobilità sopra segnalate, sul piano dello *status*, realizzando l'omogeneità dell'intera comunità scientifica nazionale operante in ambito pubblico per quanto riguarda gli aspetti fondamentali del reclutamento, della progressione in carriera, della mobilità, dei diritti e dei doveri; sono infatti aspetti che non possono essere lasciati alla contrattazione, quindi ai «rapporti di forza» delle parti, ma devono essere garantiti, da apposita legge, prima ancora che nei confronti dei ricercatori interessati, nei confronti dell'intera collettività, sulla quale ricadono gli oneri e i benefici della ricerca.

Infatti, la garanzia per legge di tali elementi di *status* deve avere come obiettivo l'ottenimento di un elevato livello della qualità del capitale umano attraverso: adeguate norme di reclutamento che assicurino alla ri-

cerca i giovani più dotati; l'incentivazione alla crescita della professionalità mediante la previsione di percorsi di carriera basati sulla valutazione, con i metodi propri della comunità scientifica; l'accentuazione della responsabilizzazione dei ricercatori, a fronte di una loro maggiore autonomia scientifica.

Va qui ribadito che, nell'attuale situazione di assenza completa di un «mercato della ricerca», che autolimiterebbe i tentativi di avere dei ricercatori asserviti a interessi politici od economici, l'indipendenza del ricercatore, requisito necessario per l'efficacia e l'autorevolezza scientifica dell'istituzione di appartenenza, può essere garantita solo da uno *status* pubblico definito dal legislatore.

Norme di garanzia dello *status* dei ricercatori esistono negli altri paesi europei; piena equiparazione nell'ambito del sistema della ricerca pubblica esiste ad esempio in Francia, paese dove l'organizzazione scientifica è più simile alla nostra. Anche nei paesi anglosassoni le garanzie sono affidate, come è nella tradizione di tali paesi, a prassi consolidate che hanno di fatto forza di legge.

Lo *status* pubblico richiede in particolare che si definiscano procedure trasparenti e rigorose per l'accertamento delle professionalità e della qualificazione scientifica o tecnologica raggiunta per premiare i ricercatori e tecnologi più meritevoli.

L'attuale affidamento alla contrattazione sindacale del pubblico impiego di tutta la disciplina del rapporto di lavoro di ricercatori e tecnologi, compresa quella relativa all'accesso in ruolo e alla progressione in carriera, non ha uguali al mondo.

La contrattualizzazione ha comportato in diversi casi, in particolare attraverso le norme «di prima applicazione», provvedimenti *ad hoc* che, se da un lato sono venuti incontro a legittime esigenze del personale, dall'altro hanno generalmente privilegiato criteri di anzianità su quelli di merito.

La totale e perdurante mancanza di una legge che fissi almeno i principi generali per i concorsi ha anche comportato il «fai da te» concorsuale da parte dei singoli enti, con esiti in diversi casi discutibili, che hanno anche dato luogo a un rilevante contenzioso in sede giudiziaria.

A fronte della storica presenza di uno *status* ben definito dei ricercatori e docenti universitari e disciplinato per legge, l'assenza di una analoga disciplina per i ricercatori degli enti di ricerca ha finora impedito una efficace mobilità bidirezionale tra i due sistemi e ha posto uno dei due sistemi, quello più dedicato alla produzione scientifica, in situazione di minor attrattiva rispetto all'altro.

Il presente disegno di legge contiene proposte volte a superare questo stato di cose, disciplinando per legge i principi a cui i regolamenti degli enti di ricerca, pur nella loro autonomia, devono uniformarsi e delimitando l'ambito della contrattazione escludendovi le materie che, come sopra detto, in nessun altro paese sviluppato sono soggette alla contrattazione sindacale: accesso in ruolo, progressione in carriera, diritti e doveri, mobilità nell'ambito della ricerca pubblica.

Il disegno di legge non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina, in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione, lo stato giuridico dei ricercatori e dei tecnologi delle amministrazioni del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione di cui all'articolo 7 del Contratto collettivo nazionale quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 2 giugno 1998, e successive modifiche ed integrazioni, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).

2. I regolamenti degli enti e delle amministrazioni di cui al comma 1, di seguito indicati come «enti di ricerca», vengono adeguati, in conformità ai principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, alla presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

3. Il rapporto di impiego dei ricercatori e dei tecnologi degli enti di ricerca viene disciplinato dalla presente legge con le modalità e gli ambiti di cui all'articolo 8.

4. Le norme definite dalla presente legge non possono essere modificate o derogate dalla contrattazione.

Art. 2.

(Diritti e doveri)

1. Ai ricercatori degli enti di ricerca sono garantite la libertà di ricerca e l'autonomia professionale, nonché il rispetto dei valori etici individuali.

2. Relativamente alle ricerche programmate nell'ambito della struttura scientifica di appartenenza, i ricercatori sono tenuti a svolgere le attività scientifiche necessarie al conseguimento degli obiettivi previsti, secondo le rispettive competenze e ferma restando la libertà di impostazione culturale e metodologica della ricerca. Sono fatti salvi i casi di obiezione di coscienza.

3. I ricercatori hanno facoltà di svolgere ricerca libera, nel rispetto degli impegni relativi alla ricerca programmata. Gli enti di ricerca favoriscono inoltre la partecipazione dei ricercatori ad attività finalizzate allo sviluppo delle competenze scientifiche e all'arricchimento culturale, di aggiornamento, di studio e collaborazione scientifica.

4. I ricercatori hanno diritto a pubblicare e diffondere i risultati delle loro ricerche. I regolamenti degli enti di ricerca disciplinano le modalità, le situazioni, i tempi e le motivazioni attraverso i quali possono essere posti vincoli di riservatezza o segretezza su programmi, ricerche e risultati.

5. I regolamenti degli enti di ricerca prevedono la disciplina di eventuali controversie su diritti d'autore, di invenzione e brevetti. Tali regolamenti disciplinano anche la brevettazione da parte di dipendenti o ex dipendenti. I diritti morali e patrimoniali relativi alle opere e alle invenzioni dei ricercatori prodotte durante l'attività di ricerca vengono riconosciuti secondo modalità e quantità definite dai regolamenti e dalle norme vigenti.

6. I ricercatori, singoli o associati, sono titolari della ricerca di cui sono responsabili e autonomi nella gestione di spesa, nell'ambito dei regolamenti contabili. L'ente di appartenenza garantisce le risorse necessarie allo svolgimento delle attività programmate, secondo criteri di pari opportunità e condizioni; inoltre l'ente favorisce, per le attività di ricerca, l'accesso ai programmi e alle fonti di finanziamento sia nazionali sia internazionali. I ricercatori, nell'ambito della struttura scientifica di appartenenza, sono tenuti alla documentazione dei risultati ed alla rendi-

contazione della spesa delle attività di ricerca.

7. I regolamenti degli enti di ricerca disciplinano l'eventuale concorrenza scientifica e l'accesso a fondi esterni di ricercatori dello stesso ente o struttura.

8. I regolamenti degli enti di ricerca disciplinano l'utilizzo di periodi di congedo retribuito o di aspettativa per studio, collaborazione scientifica o professionale con altri enti, anche stranieri e privati.

9. Ai ricercatori è garantito il diritto di partecipazione agli organi di governo dei rispettivi enti di ricerca e delle relative strutture scientifiche. Sono assicurate le risorse per la partecipazione all'organizzazione ed al coordinamento di gruppi di ricerca e delle strutture scientifiche e alle procedure di programmazione della ricerca.

10. I regolamenti degli enti di ricerca individuano appositi organismi di rappresentanza elettiva dei ricercatori con compiti di consulenza scientifica e di proposta sulla programmazione della ricerca.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai tecnologi con riferimento alle loro caratteristiche professionali.

12. I ricercatori e i tecnologi hanno diritto ad essere valutati con procedure trasparenti e pubbliche e a ricorrere all'arbitrato per il rispetto di tali criteri.

Art. 3.

(Ruolo dei ricercatori e ruolo dei tecnologi)

1. Sono istituiti:

a) il ruolo nazionale dei ricercatori degli enti di ricerca;

b) il ruolo nazionale dei tecnologi degli enti di ricerca.

2. Nei ruoli di cui al comma 1 confluiscono, rispettivamente, i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il ruolo di cui al comma 1, lettera *a*), è articolato sulle tre fasce di ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca corrispondenti ai crescenti livelli di maturazione delle competenze scientifiche e di ricerca previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Ogni ricercatore è inquadrato in una delle aree scientifiche individuate ai sensi dell'articolo 5.

4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce con proprio decreto l'ambito di equiparazione tra il titolo di ricercatore, primo ricercatore e dirigente di ricerca e quello rispettivamente di ricercatore universitario, professore associato o professore ordinario.

5. Il ruolo di cui al comma 1, lettera *b*), è articolato sulle tre fasce di tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo, corrispondenti ai crescenti livelli di maturazione delle competenze tecnico-professionali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Ogni tecnologo è inquadrato in uno dei settori tecnologici di cui all'articolo 5.

6. L'articolazione in fasce dei ruoli di cui al comma 1 può essere modificata, al fine di renderla congruente con eventuali modifiche dell'articolazione prevista per i docenti e ricercatori universitari, con regolamento da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle modifiche medesime, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 4.

(Attività compatibili e incompatibili)

1. Per le questioni relative alle compatibilità e incompatibilità, si applica ai ricercatori e ai tecnologi di cui all'articolo 3, come articolati nelle tre fasce, il regime dei docenti universitari ordinari a tempo pieno.

Art. 5.

(Definizione e revisione periodica delle aree scientifiche e dei settori tecnologici)

1. Gli enti di ricerca, con appositi regolamenti e sulla base di criteri generali determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla definizione delle aree scientifiche e dei settori tecnologici di cui all'articolo 3 e delle relative procedure di revisione periodica.

2. I regolamenti di cui al comma 1, fatte salve le specificità degli enti, si conformano ai principi previsti dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, per la definizione dei settori scientifico-disciplinari universitari.

3. I regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono, in particolare:

a) le modalità di definizione delle aree scientifiche e dei settori tecnologici;

b) le modalità di revisione periodica, con cadenza temporale non inferiore a sei anni;

c) le modalità di variazione di afferenza su richiesta degli interessati.

4. I regolamenti di cui al comma 1 individuano, inoltre, gli organismi scientifici preposti agli adempimenti di cui al presente articolo. Tali organismi provvedono anche a predisporre ed aggiornare liste di esperti esterni all'ente per ciascuna area scientifica e per ciascun settore tecnologico ai fini dell'articolo 6.

5. La congruenza della definizione e delle revisioni delle aree scientifiche e dei settori tecnologici con i criteri generali di cui al comma 1 è verificata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che provvede con proprio decreto a stabilire le correlazioni tra le aree scientifiche e i settori scientifico-disciplinari universitari.

Art. 6.

(Reclutamento e progressione in carriera)

1. L'accesso a ciascuna fascia del ruolo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), e a ciascuna fascia del ruolo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), avviene esclusivamente con concorso pubblico nazionale. I concorsi sono banditi indicando le aree scientifiche o i settori tecnologici di cui all'articolo 5 ai quali si riferiscono. Gli enti provvedono con propri regolamenti alla definizione delle procedure concorsuali.

2. I regolamenti di cui al comma 1, fatte salve le specificità degli enti, si conformano ai principi previsti dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, per il reclutamento e la progressione in carriera dei docenti e dei ricercatori universitari. Nella formazione delle commissioni è garantito che la maggioranza dei componenti sia costituita su base elettiva da ricercatori o da tecnologi dell'ente che ha bandito il concorso e che gli esperti esterni all'ente siano designati dagli organi direttivi dell'ente nell'ambito delle liste di cui all'articolo 5.

3. Fermo restando il potere di indirizzo e direttiva dei rispettivi organi vigilanti, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a verificare che i regolamenti di cui al comma 1 siano congruenti ai principi di cui alla citata legge n. 210 del 1998, e successive modificazioni, e ad assicurarne l'omogeneità fra i vari enti pubblici di ricerca, anche in relazione a quanto stabilito all'articolo 7.

Art. 7.

(Mobilità)

1. Il personale inquadrato nei ruoli di cui all'articolo 3 è equiparato, ai fini della mobilità, a quello universitario delle corrispondenti fasce di ricercatore, professore asso-

ciato e professore ordinario, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in tema di raccordo tra università ed enti pubblici di ricerca.

2. Le università possono, con l'osservanza delle norme sul trasferimento dei docenti e dei ricercatori universitari, chiamare ricercatori o tecnologi degli enti di ricerca a ricoprire posti delle corrispondenti fasce. Gli enti pubblici di ricerca possono, con l'osservanza delle norme sul trasferimento dei ricercatori e dei tecnologi degli enti di ricerca, chiamare docenti e ricercatori universitari a ricoprire posti delle corrispondenti fasce.

3. Una procedura di mobilità analoga a quella di cui al comma 2 potrà essere utilizzata fra i diversi enti di ricerca.

4. L'articolo 12 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, si applica a tutti gli enti di ricerca destinatari della presente legge.

Art. 8.

(Rapporto di impiego dei ricercatori e dei tecnologi degli enti pubblici di ricerca)

1. Per favorire la mobilità prevista all'articolo 7, la contrattazione dovrà armonizzare il trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli di cui all'articolo 3 con quello previsto dalla normativa vigente per le corrispondenti fasce dei ricercatori e docenti universitari.

2. La disciplina del rapporto di impiego dei ricercatori e dei tecnologi è definita dal contratto di lavoro, fatto in ogni caso salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, della presente legge.

3. Il contratto di lavoro dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca è ricompreso nell'area di contrattazione della dirigenza, in separata sezione, come previsto dalla legge 15 luglio 2002, n. 145.

